

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 10 luglio 2023 n. 19449

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea - Consigliere

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22243/2019 proposto da:

██ tutti elettivamente domiciliati in
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato
██████████

- ricorrenti -

contro

COMUNE ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 77/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019
R.G.N. 1812/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 15 gennaio 2019 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord, rigettava la domanda proposta da ([REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Comune di Arzano volta ad ottenere la maggiorazione prevista dall'articolo 24 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto enti locali ed il risarcimento del danno, dovuti in relazione all'attività di vigile urbano svolta in giorni festivi;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in primo luogo, che in caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale o in quella domenicale i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni possono rivendicare unicamente il trattamento retributivo previsto dall'articolo 22 del CCNL citato che compensa interamente sia la prestazione domenicale che il mancato godimento del riposo nel settimo giorno ed in ogni caso non provato il danno da usura psico-fisica;
- che per la cassazione della predetta decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Arzano;
- che entrambe le parti hanno poi presentato memoria.

CONSIDERATO

- che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 24, comma 1, del CCNL per il personale del comparto enti locali in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione dell'invocata disciplina contrattuale, assumendo essere la maggiorazione prevista cumulabile con quella di cui all'articolo 22 del medesimo CCNL nonche' l'omessa valutazione della circostanza espressamente dedotta della mancata concessione dei riposi compensativi;
- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 Cost., articoli 2109, 2043 e 2087 c.c., i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il travisamento della domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, assumendo che, lungi dal non aver affrontato, come ritenuto dalla Corte, il tema del rapporto con la previsione dell'articolo 22 del CCNL, la domanda era stata avanzata proprio facendo leva sull'illegittimità del turno, che prevedeva la sistematica elusione del diritto al riposo settimanale, sulla base del rilievo per cui in caso di lavoro prestato nel settimo giorno la maggiore gravosità non può essere compensata solo dall'indennità di turnazione occorrendo applicare anche l'articolo 24 del CCNL specificamente rivolto a ristorare il sacrificio del dipendente chiamato a svolgere la prestazione in giorno festivo;
- che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza

di questa Corte a muovere da Cass. n. 8458/2010 (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n. 19326/2021; Cass. n. 28628/2020), secondo cui la speciale disciplina dettata dall'articolo 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale; pertanto, l'applicazione dell'articolo 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato;

- che a tale orientamento si è attenuta la Corte territoriale la quale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha dato atto dell'avvenuta corresponsione al ricorrente, da parte del Comune di Arzano, della maggiorazione prevista dall'articolo 22 del CCNL ed ha escluso che il compenso potesse sommarsi con quello previsto dall'articolo 24, perché la prestazione nel giorno festivo era stata resa nel rispetto dei turni programmati e senza che si fosse verificata un'eccedenza rispetto all'orario complessivo settimanale;

- che anche in relazione al danno da usura psicofisica questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psicofisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n. 41891/2021; Cass. n. 41273/2021);

- che né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e Cass. n. 24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso;

- che quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del riposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato;

- che la risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell'articolo 36 Cost. e articolo 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito;

- che il ricorso va dunque rigettato;

- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna in solido dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 97 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.